

CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale 29.06.2019, n. 151, la L. 28.06.2019 n. 58, di conversione del [D.L. 30.04.2019, n. 34](#), recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, in vigore dal 30.06.2019.

Si sintetizzano le principali disposizioni di rilevanza fiscale contenute nel provvedimento, evidenziando in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione.

Indice

Imposte e tasse

Super ammortamento per beni strumentali nuovi 2019	Pag. 5
Revisione mini-IRES	Pag. 5
Maggiorazione deducibilità Imu immobili strumentali dalle imposte sui redditi	Pag. 6
Soppressione obbligo di comunicazione della proroga del regime cedolare secca	Pag. 6
Immobili concessi in comodato d'uso e a canone concordato	Pag. 6
Redditi fondiari percepiti	Pag. 6
Semplificazioni in materia di versamento unitario	Pag. 6
Ritenute per datori di lavoro in regime forfetario	Pag. 6
Incentivi per valorizzazione edilizia	Pag. 7
Incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	Pag. 7
Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici	Pag. 7
Pagamento o deposito dei diritti doganali	Pag. 7
Rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato	Pag. 8
Trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine	Pag. 8

IVA

Detrazione dell'Iva addebitata in eccesso	Pag. 9
Fatturazione elettronica operazioni con la Repubblica di San Marino	Pag. 9
Fattura luci votive	Pag. 9

Indice *(segue)*

IVA (segue)

Termine per l'emissione della fattura	Pag. 9
Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva	Pag. 9
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi	Pag. 9
Cedibilità dei crediti Iva trimestrali	Pag. 10
Dichiarazioni di intento Iva dal 2020	Pag. 10
Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche	Pag. 10
Vendita di beni tramite piattaforme digitali	Pag. 11

Accertamento

Soppressione della distribuzione cartacea dei modelli Redditi PF	Pag. 12
Controlli formali e termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi	Pag. 12
Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni	Pag. 12
Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale	Pag. 12
Conoscenza degli atti e semplificazione	Pag. 12
Obbligo di invito al contraddittorio	Pag. 13
Ravvedimento operoso parziale	Pag. 13
Obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario	Pag. 13
Proroga dei versamenti degli importi risultanti dal modello Redditi 2019 soggetti Isa	Pag. 13
Tenuta della contabilità in forma meccanizzata	Pag. 13
Locazioni brevi e attività ricettive	Pag. 14
Estensione della definizione agevolata delle Entrate regionali e degli enti locali	Pag. 14
Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali	Pag. 15
Rottamazione dei ruoli	Pag. 15
Saldo e stralcio dei debiti	Pag. 15
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2010	Pag. 16
Estinzione dei debiti contributivi alle casse professionali	Pag. 16
Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali	Pag. 16

IMU-TASI

Termini per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi	Pag. 17
Esenzione Tasi immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	Pag. 17
Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali	Pag. 17
Imu società agricole	Pag. 17

Indice *(segue)*

Agevolazioni

Modifiche alla disciplina del Patent box	Pag. 18
Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica	Pag. 18
Estensione degli interventi agevolativi al settore edile	Pag. 18
Sisma bonus	Pag. 19
Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili	Pag. 19
Incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti	Pag. 20
Aggregazioni d'impese	Pag. 20
Scambio di partecipazioni	Pag. 20
Enti associativi assistenziali	Pag. 21
Credito d'imposta per pagamenti elettronici distributori di carburante	Pag. 21
Garanzia sviluppo media impresa	Pag. 21
Semplificazione della gestione del Fondo di garanzia per PMI	Pag. 21
Utilizzo del Fondo rotativo per lo sviluppo sui mercati	Pag. 21
Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»	Pag. 21
Fondi per l'internazionalizzazione	Pag. 22
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti	Pag. 22
Modifiche alla Sabatini-ter	Pag. 22
Sostegno alla capitalizzazione	Pag. 22
Agevolazioni ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi	Pag. 23
Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi	Pag. 23
Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso	Pag. 24
Definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area	Pag. 24
ISEE	Pag. 24
Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start	Pag. 24
Digital Transformation	Pag. 25
Agevolazioni riapertura e ampliamento attività commerciali, artigianali e di servizi	Pag. 25
Tutela del Made in Italy	Pag. 26
Voucher 3I-Investire in innovazione per start up	Pag. 26
Lotta alla contraffazione Made in Italy	Pag. 26
Agevolazione delle esportazioni di prodotti Made in Italy	Pag. 27
Obblighi informativi erogazioni pubbliche	Pag. 27
Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale	Pag. 28
Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali	Pag. 28

Indice *(segue)*

Diritto del lavoro

Revisione delle tariffe INAIL dal 2023	Pag. 29
Incentivi lavoratori impatriati	Pag. 29
Incentivi per il rientro di ricercatori	Pag. 30
Redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza nel Sud	Pag. 30
Progetti di innovazione sociale	Pag. 30
Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico- Contratto di espansione	Pag. 31
Misure in materia di aree di crisi industriale complessa	Pag. 31
Pensione di inabilità per malattie da esposizione all'amianto	Pag. 31
Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro	Pag. 32

Varie

Riforma dell'Inpgi	Pag. 33
Tempi di pagamento tra le imprese nel bilancio sociale	Pag. 33
Società di investimento semplice - SIS	Pag. 33
Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore	Pag. 33
Misure a sostegno della liquidità delle imprese per contratti pubblici	Pag. 33

Entrata in vigore	Pag. 34
-------------------	---------

IMPOSTE E TASSE

Super ammortamento per beni strumentali nuovi 2019

[Art. 1](#)

- Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (di cui all'art. 164, c. 1 Tuir), dal 1.04.2019 al 31.12.2019, ovvero entro il 30.06.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.
- La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro.
- Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 93 e 97 L. 28.12.2015, n. 208. Pertanto:
 - l'agevolazione non spetta per gli investimenti in:
 - beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
 - fabbricati e costruzioni;
 - specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
 - l'agevolazione è irrilevante ai fini dell'applicazione degli ISA.

Revisione mini-IRES

[Art. 2](#)

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31.12.2022** il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti (art. 73, c. 1 Tuir), fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota Ires ridotta di 4 punti percentuali (Ires pari al 20% dal 2023).
- **Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019 per i soggetti solari) e per i 3 successivi (2020-2022) la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali (aliquote pari a 22,50%, 21,50%, 21% e 20,50%).**
- Ai fini dell'aliquota Ires ridotta:
 - a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 C.C. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
 - b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
- Per ciascun periodo d'imposta la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.
- Per le società e per gli enti indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) Tuir, che partecipano al consolidato nazionale (artt. da 117 a 129 Tuir), l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Tali disposizioni si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale (artt. da 130 a 142 Tuir).
- In caso di opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 Tuir) l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.
- **Le disposizioni sono applicabili, anche ai fini Irpef, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.**
- L'agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'art. 6 Dpr 601/1973 (Ires pari al 12% per gli enti con personalità giuridica).
- Con decreto del Ministro dell'Economia sono adottate le relative disposizioni di attuazione.
- All'art. 1 della L. 30.12.2018, n. 145 sono abrogati i commi da 28 a 34, che prevedono la possibilità di assoggettare all'aliquota Ires, ridotta di 9 punti percentuali, la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:
 - a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi;
 - b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
- **Le disposizioni attuative saranno definite con decreto ministeriale.**
- Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota ridotta, l'addizionale prevista per gli intermediari finanziari dall'art. 1, c. 65 L. 208/2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata.

Maggiorazione deducibilità Imu immobili strumentali dalle imposte sui redditi

[Art. 3](#)

- L'Imu relativa agli immobili strumentali sarà deducibile al 100% ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022; la deduzione si applica nella misura del 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, nella misura del 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31.12.2019 e al 31.12.2020, e nella misura del 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021.

Soppressione obbligo di comunicazione della proroga del regime cedolare secca

[Art. 3-bis, c. 1](#)

- È soppressa la disposizione che prevedeva, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, l'applicazione della sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Immobili concessi in comodato d'uso e a canone concordato

[Art. 3-quater](#)

- Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione concessa per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale disposizioni, il soggetto passivo non è più tenuto ad attestare il possesso dei requisiti richiesti.
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito richiesto per fruire dell'agevolazione Irpef mediante specifica dichiarazione nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.

Redditi fondiari percepiti

[Art. 3-quinquies](#)

- I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.
- Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica la tassazione separata di cui all'art. 21 Tuir, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. Pertanto, per tali redditi l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui essi sono percepiti.
- Le disposizioni hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2020.
- Per i contratti stipulati prima del 1.01.2020 resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

Semplificazioni in materia di versamento unitario

[Art. 4-quater](#)

- Il versamento unitario e la compensazione mediante modello F24 riguardano anche i crediti e i debiti relativi alle tasse sulle concessioni governative e alle tasse scolastiche.
- Le disposizioni acquistano efficacia a decorrere dal 1° giorno del 6° mese successivo a quello in corso al 30.06.2019 e, in ogni caso, non prima del 1.01.2020.
- Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto sono definite le modalità per l'attuazione della disposizione e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle Entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'Irpef, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali.
- Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le nuove modalità di versamento.

Ritenute per datori di lavoro in regime forfetario

[Art. 6](#)

- I contribuenti che applicano il regime forfetario non sono esonerati dall'obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte, con effetto a decorrere dal 1.01.2019, nel caso si avvalgano di dipendenti e collaboratori.
- L'ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data del 1.05.2019 è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal 3° mese successivo alla medesima data, in 3 rate mensili di uguale importo, e versato nei termini previsti dall'art. 8 Dpr 602/1973 (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).
- L'obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati è esteso anche agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi che:
 - nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000, ragguagliati ad anno;
 - dal 2020 applicano al reddito d'impresa o al reddito di lavoro autonomo determinato nei modi ordinari l'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali e dell'Irap pari al 20% (flat tax).

Incentivi per valorizzazione edilizia

[Art. 7](#)

- Fino al 31.12.2021, , si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni esenti da Iva ai sensi dell'art. 10 Dpr 633/1972, che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'art. 3, c. 1, lett. b), c) e d), Dpr 380/2001, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.
- Nel caso in cui tali condizioni non siano adempiute nel termine previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono, altresì, dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.
- Relativamente a tali fabbricati, resta ferma altresì la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni previste dall'art. 333 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005 conseguenti all'apposizione di un vincolo sugli immobili delle imprese di assicurazione, in seno alle procedure di crisi aziendale.

Incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

[Art. 10](#)

- Per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34 L. 388/2000 (euro 700.000 annui) e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 (euro 250.000 annui per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi).
- Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari.
- Gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni specificati con decreto devono prevedere che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di Amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.
- A decorrere dal 30.06.2019, per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, i soggetti beneficiari della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici

[Art. 13-bis](#)

- Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. Sono soggetti alla denuncia anche gli esercizi di vendita compresi gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.

Pagamento o deposito dei diritti doganali

[Art. 13-ter](#)

- Presso gli uffici doganali il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito nei modi seguenti:
 - a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
 - b) mediante bonifico bancario;
 - c) mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
 - d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. È facoltà del direttore dell'ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
 - e) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato[Art. 19-bis](#)

- L'art. 2, c. 5, 4° periodo L. 431/1998 si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

Trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine[Art. 36-bis](#)

- Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'art. 44, c. 1, lett. g) Tuir e i redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. c-ter) Tuir, derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) (art. 1, c. 1, lett. m-octies.1) D.Lgs. 58/1998), che presentano le caratteristiche richieste, realizzati, anche mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio, che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi di investimento europei a lungo termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
- L'investimento si perfeziona con la destinazione di somme, per un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non superiore a 1.500.000 euro complessivamente, per la sottoscrizione delle quote o azioni di uno o più ELTIF o di uno o più fondi di ELTIF.
- A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30.06.2019, possono beneficiare di tale regime fiscale speciale gli investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non è superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un limite massimo complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;
 - b) almeno il 70% del capitale è investito in attività di investimento ammissibili (art. 10 reg. (UE) 2015/760), riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, che siano residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
- Al fine di beneficiare delle agevolazioni, l'investimento negli ELTIF o nei fondi di ELTIF deve essere detenuto per almeno 5 anni. In caso di cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF prima della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del 4° mese successivo a quello in corso alla data della cessione. Tuttavia, in caso di cessione o di rimborso delle quote o azioni prima della scadenza del suddetto termine, le agevolazioni trovano comunque applicazione qualora il controvalore sia integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro 90 giorni dalla cessione o dal rimborso.
- Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime speciale non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni.
- Le disposizioni si applicano in via sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Detrazione dell'Iva addebitata in eccesso

[Art. 6, c. 3-bis](#)

- È conferita efficacia retroattiva alla disciplina sanzionatoria più favorevole prevista dall'art. 6, c. 6 D.Lgs. 472/1997 in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. Pertanto, anche per le fattispecie anteriori all'1.01.2018 (data di entrata in vigore della L. 205/2017), trova applicazione la regola secondo la quale, nel caso di erroneo addebito del tributo, il cessionario/committente, salvi i casi di frode, mantiene il diritto di detrazione per l'IVA applicata in eccesso dal cedente/prestatore ed è soggetto ad una sanzione compresa fra 250,00 e 10.000,00 euro, in luogo di quella, più gravosa, pari al 90% dell'imposta indebitamente detratta.

Fatturazione elettronica operazioni con la Repubblica di San Marino

[Art. 12](#)

- Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal D.M. Finanze 24.12.1993 sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato.
- Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione della disposizione.

Fattura luci votive

[Art. 12-bis](#)

- L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.
- Per tali prestazioni resta fermo l'obbligo di certificazione del corrispettivo.
- Le disposizioni si applicano dal 1.01.2019.

Termine per l'emissione della fattura

[Art. 12-ter](#)

- La fattura è emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 Dpr 633/1972.

Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

[Art. 12-quater](#)

- I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta. La comunicazione dei dati relativi al 2° trimestre è effettuata entro il 16.09. La comunicazione dei dati relativi al 4° trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
- Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

[Art. 12-quinquies, cc.
1 e 2](#)

- I dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 Dpr 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.
- Nel 1° semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal 1.07.2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1.01.2020 per gli altri soggetti, le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'Iva.
- Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi per l'estrazione a sorte degli scontrini è **umentata del 100%** (anziché 20%), rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
- È eliminata la possibilità di prevedere ulteriori esclusioni dalla trasmissione telematica dei corrispettivi in relazione al luogo di svolgimento dell'attività.

Cedibilità dei crediti Iva trimestrali

[Art. 12-sexies](#)

- In caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, **o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale**, deve intendersi che l'ufficio Iva possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo.
- **La disposizione, relativamente alla liquidazione trimestrale, si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1.01.2020.**

Dichiarazioni di intento Iva dal 2020

[Art. 12-septies](#)

- L'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni.
- Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.
- Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.
- È abrogata la disposizione che richiedeva che la dichiarazione di intento, redatta in duplice esemplare, dovesse essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto, e conservata, nonché l'indicazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa.
- È abrogato l'obbligo di consegna al cedente o prestatore ovvero in dogana della dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate; non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale Iva, da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.
- È punito con la sanzione prevista all'art. 7, c. D.Lgs. 471/1997 (sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta) il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, in regime di non imponibilità ex art. 8, c. 1, lett. c), Dpr 633/1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità operative per l'attuazione di tali disposizioni, che si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30.06.2019 (cioè dal periodo d'imposta 2020).

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

[Art. 12-novies](#)

- In base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio, l'Agenzia delle Entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate. Tali disposizioni si applicano alle fatture inviate dal 1.01.2020 attraverso il sistema di interscambio.
- Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni sull'imposta di bollo (Dpr 26.10.1972, n. 642).
- In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione di cui all'art. 13, c. 1 D.Lgs. 471/1997, pari al 30% dell'importo non versato.
- Con decreto sono adottate le disposizioni di attuazione, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali

[Art. 13](#)

- Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea è tenuto a trasmettere, secondo termini e modalità stabiliti, entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:
 - a) **la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;**
 - b) il numero totale delle unità vendute in Italia;
 - c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
- **In sede di conversione in legge del decreto, è stata eliminata la disposizione che prevedeva che il primo invio dei dati da parte delle piattaforme dovesse essere effettuato nel mese di luglio 2019.**
- Tale soggetto passivo è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.
- Le disposizioni sulle vendite a distanza effettuate da tali soggetti, previste dall'art. 11-bis, cc da 11 a 15 D.L. 135/2018, acquistano efficacia a decorrere dal 1.01.2021. Le disposizioni riguardano le presunzioni di cessione di beni ai fini Iva nei confronti dei soggetti passivi che, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, facilitano le cessioni e le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop:
 - importati di valore intrinseco non superiore a € 150;
 - effettuate nell'Unione Europea da un soggetto passivo ivi non stabilito a persone non soggetti passivi.
- Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui all'art. 11-bis, cc. da 11 a 15 D.L. 135/2018 nel periodo compreso tra il 13.02.2019 e il 1.05.2019 invia i dati relativi a dette operazioni, secondo modalità e termini che saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Le nuove disposizioni si applicano fino al 31.12.2020.

ACCERTAMENTO

Soppressione della distribuzione cartacea dei modelli Redditi PF

[Art. 3-bis, c. 3](#)

- È soppressa la distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni dei redditi che devono presentate le persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili.

Controlli formali e termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi

[Art. 4-bis](#)

- Ai fini del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, gli uffici non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci.
- Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'art. 6 Dpr 600/1973, presentano la dichiarazione, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., tra il 1.05 ed il **30.11** ovvero in via telematica entro il **30.11** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
- I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione entro l'ultimo giorno **dell'11° mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni

[Art. 4-ter](#)

- Si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti abilitati hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere.
- Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un soggetto abilitato, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in esse contenuti.
- L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31.12 del 3° anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.

Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

[Art. 4-quinquies](#)

- Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (dati del periodo precedente).
- L'Agenzia delle Entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito Internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione degli Isa.
- Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.

Conoscenza degli atti e semplificazione

[Art. 4-septies](#)

- L'Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno 60 giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
- I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'Amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Obbligo di invito al contraddittorio

[Art. 4-octies](#)

- Per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, l'ufficio invia al contribuente un invito a comparire.
- Qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario.
- L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
- Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale (art. 41-bis Dpr 600/1973) e gli avvisi di rettifica parziale (art. 54, cc. 3 e 4 Dpr 633/1972).
- In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
- In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito.
- Fuori dei casi precedenti, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
- Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.
- Le disposizioni si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1.07.2020.

Ravvedimento operoso parziale

[Art. 4-decies](#)

- L'art. 13 D.Lgs. 472/1997 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dal medesimo articolo.
- Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
- Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 472/1997, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
- Le disposizioni si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario

[Art. 6-bis](#)

- Gli obblighi informativi relativamente all'attività svolta per i contribuenti che applicano il regime forfetario sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

Proroga dei versamenti degli importi risultanti dal modello Redditi 2019 soggetti Isa

[Art. 12-quinquies, cc. 3 e 4](#)

- Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap nonché dell'Iva, che scadono dal 30.06 al 30.09. 2019, sono prorogati al 30.09. 2019.
- Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir, aventi i requisiti indicati.

Tenuta della contabilità in forma meccanizzata

[Art.12-octies](#)

- La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, e non più solo dei registri Iva di cui agli artt. 23 e 25 Dpr 633/1972 è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.

Locazioni brevi e attività ricettive

[Art. 13-quater](#)

- In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo degli intermediari sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione e sublocazione brevi.
- I dati risultanti dalle comunicazioni sulle generalità delle persone alloggiate, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle Entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, o il contributo di soggiorno. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.
- I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni sono stabiliti con decreto.
- Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
- Con decreto sono stabiliti:
 - a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
 - b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
 - c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
 - d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.
- Con decreto sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

Estensione della definizione agevolata delle Entrate regionali e degli enti locali

[Art. 15](#)

- Con riferimento alle Entrate, anche tributarie, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni dalla data del 1.05.2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le Entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette Entrate (estensione della rottamazione-ter alle Entrate locali).
- Gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto mediante pubblicazione nel proprio sito Internet istituzionale.
- Con il provvedimento gli enti territoriali stabiliscono anche:
 - a) il numero di rate **in cui può essere ripartito il pagamento** e la relativa scadenza, che non può superare il 30.09.2021;
 - b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
 - d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
- A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
- In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
- Si applica l'art. 3, cc. 16 e 17 D.L. 119/2018. Pertanto, sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Inoltre, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi.
- Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

[Art. 15-ter](#)

- Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Rottamazione dei ruoli

[Art. 16-bis, cc. 1 e 3](#)

- Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'art. 3 D.L.119/2018, presentate entro il 30.04.2019, il debitore può esercitare la facoltà di adesione ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista entro il 31.07.2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito Internet.
- In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'art. 3 D.L.119/2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis (relativi alle precedenti scadenze e rateazioni):
 - a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31.07.2019;
 - b) il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:
 - 1) in unica soluzione, entro il 30.11.2019;
 - 2) nel numero massimo di 17 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30.11.2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1.12.2019;
 - c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31.10.2019;
 - d) la revoca automatica delle dilazioni sospese si determina limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione alla data del 30.11.2019;
 - e) i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018 possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30.11.2019, ovvero nel numero massimo di 9 rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20%, scadente il 30.11.2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1.12.2019.
- Tali nuove disposizioni:
 - a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni presentate successivamente al 30.04.2019 e anteriormente al 30.06.2019;
 - b) non si applicano alla definizione di cui all'art. 5 D.L. 119/2018 (definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea).

Saldo e stralcio dei debiti

[Art. 16-bis, cc. 2 e 3](#)

- Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui all'art. 3 D.L. 119/2018 e all'art.1, cc. da 184 a 198 L. 145/2018, presentate entro il 30.04.2019, il debitore può rendere la dichiarazione di adesione entro il 31.07.2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito Internet.
- In tal caso, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31.07.2019;
 - d) la revoca automatica delle dilazioni sospese si determina limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione alla data del 30.11.2019.
- Inoltre, si applicano le disposizioni dell'art. 1, cc. da 184 a 198 L. 145/2018, e pertanto il versamento delle somme dovute può essere effettuato:
 - in unica soluzione entro il 30.11.2019, ovvero
 - in rate pari a:
 - 35% con scadenza il 30.11.2019;
 - 20% con scadenza il 31.03.2020;
 - 15% con scadenza il 31.07.2020;
 - 15% con scadenza il 31.03.2021;
 - 15% con scadenza il 31.07.2021.
- Tali nuove disposizioni:
 - a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni presentate successivamente al 30.04.2019 e anteriormente al 30.06.2019;
 - b) non si applicano alla definizione di cui all'art. 5 D.L. 119/2018 (definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea).

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2010

[Art. 16-quater](#)

- Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31.12.2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.

Estinzione dei debiti contributivi alle casse professionali

[Art. 16-quinquies, c.](#)

[1](#)

- La possibilità di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 si applica anche ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere delle medesime casse, pubblicate nei rispettivi siti Internet istituzionali entro il 16.09.2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali

[Art. 32-bis](#)

- Le transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle Entrate patrimoniali dello Stato.
- Per tali attività, il termine di adesione è esteso alle attività pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate al 1.05.2019.

IMU-TASI

Termini per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi

[Art. 3-ter](#)

- Il termine entro il quale presentare la dichiarazione Imu e Tasi è spostato dal 30.06 al 31.12 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della relativa imposta.

Esenzione Tasi immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

[Art. 7-bis](#)

- A decorrere dal 1.01.2022 sono esenti dalla Tasi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali

[Art. 15-bis](#)

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle Entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
- A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti Tasi, dall'addizionale comunale Irpef, dall'imposta municipale propria (Imu) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28.10 dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14.10 dello stesso anno.
- I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'Irpef, dall'Imu e dalla Tasi la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1.12 di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.
- I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1.12 di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28.10, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 2.10, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, al contributo di soggiorno hanno effetto dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione.
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Imu società agricole

[Art. 16-ter](#)

- Le agevolazioni tributarie riconosciute ai coltivatori diretti e agli Iap iscritti alla previdenza agricola ai fini Imu si intendono applicabili anche alle società agricole di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, aventi le caratteristiche di Iap (art. 1, c. 3, D.Lgs. 99/2004).
- La presente disposizione ha carattere interpretativo.

AGEVOLAZIONI**Modifiche alla disciplina del Patent box**[Art. 4](#)

- A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1.05.2019 i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo del Patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di accordo preventivo (ruling), ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative. I soggetti che esercitano tale opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Irap relativa al periodo di imposta in cui è esercitata tale opzione e in quelle relative ai 2 periodi d'imposta successivi.
- In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime agevolativo, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione (art. 1, c. 2 D.Lgs. 471/1997) non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.
- Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento deve darne comunicazione all'Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.
- Le disposizioni si applicano anche in caso di attivazione degli accordi preventivi in contraddittorio con l'Amministrazione Finanziaria, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura.
- I soggetti che esercitano l'opzione prevista dalla nuova disposizione ripartiscono la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Irap relativa al periodo di imposta in cui è esercitata tale opzione e in quelle relative ai 2 periodi d'imposta successivi.
- Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell'agevolazione, di applicare le nuove disposizioni mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime.
- In assenza, nei casi previsti, della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica del reddito, si applica la sanzione di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 471/1997 (dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta).

Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica[Art. 4-sexies](#)

- A decorrere dal 1.01.2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31.12.
- In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1.01, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il 2° anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

Estensione degli interventi agevolativi al settore edile[Art. 7-ter](#)

- Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della sezione speciale è consentito, altresì, qualora le medesime imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come "inadempienze probabili" (UTP) entro la data dell'11.02.2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d'Italia.
- Per i titolari di tali finanziamenti, la garanzia della sezione speciale è concessa nella misura indicata dal decreto ministeriale, comunque non superiore all'80% dell'esposizione alla data dell'11.02.2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini della concessione della garanzia della sezione speciale, che ha carattere sussidiario, il piano deve essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del Fondo.
- Con decreto sono stabilite le modalità di attestazione dei crediti nonché fornite le indicazioni sulle modalità di valutazione degli ulteriori requisiti.

Sisma bonus[Art. 8](#)

- Le detrazioni maggiorate del 75% e dell'85% a favore dell'acquirente per interventi di ristrutturazione spetta se realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico non solo 1, ma anche 2 e 3, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.
- In tali casi all'acquirente dell'unità immobiliare spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:
 - a una classe di rischio inferiore: detrazione del 75%;
 - a 2 classi di rischio inferiori: detrazione dell'85%;
 - comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.

Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili[Art. 9](#)

- I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche indicate non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'Ires e dell'Irap.
- A tal fine, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) gli strumenti sono stati emessi e il corrispettivo è stato integralmente versato;
 - b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale;
 - c) l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;
 - d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;
 - e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;
 - f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;
 - g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di 5 anni dalla data di emissione;
 - h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione può essere esercitata unicamente dall'emittente;
 - i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:
 - 1) liquidazione della società;
 - 2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;
 - j) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la società emittente abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente;
 - k) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società:
 - 1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea;
 - 2) gli strumenti siano convertiti in azioni;
 - 3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai precedenti 2 punti.
- Le disposizioni si applicano a condizione che gli emittenti indichino di avere emesso gli strumenti finanziari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'Ires e dell'Irap, al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione con le disposizioni dell'art. 10-bis L. 27.07.2000, n. 212.
- L'art. 2, c. 22-bis D.L. 13.08.2011, n. 138, che prevedeva una disposizione simile a quella di nuova introduzione, è abrogato; per gli strumenti finanziari emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla del 1.05.2019, gli obblighi di indicazione si considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 1.05.2019.

Incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti

[Art. 10-bis](#)

- A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (ciclomotori e motoveicoli) e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del D.M. Infrastrutture 2.02.2011.
- Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
 - a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
 - b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
 - c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista, **ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.**

Aggregazioni d'impresa

[Art. 11](#)

- Per i soggetti indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) Tuir che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla data del 1.05.2019 e fino al 31.12.2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
- Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'art. 176 Tuir, a decorrere dalla data del 1.05.2019 e fino al 31.12.2022, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
- Le disposizioni si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%, ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) c.c.
- Il maggior valore attribuito è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
- Le disposizioni si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei 2 anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale.
- Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
- La società risultante dall'aggregazione, che nei primi 4 periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi della nuova agevolazione, decade dall'agevolazione stessa, fatta salva l'attivazione della procedura di interpello disapplicativo di cui all'art. 11, c. 2, L. 212/2000.
- Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, la società è tenuta a liquidare e versare l'Ires e l'Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi della nuova agevolazione. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Scambio di partecipazioni

[Art. 11-bis](#)

- Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) c.c., né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui all'art. 177, c. 2 Tuir trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
 - a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
 - b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
- Pertanto, le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
- Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lett. a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, e si determinano, relativamente

al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

- Il termine di ininterrotto possesso delle azioni ai fini della fruizione dell'esenzione per le plusvalenze (Pex) è esteso fino al 60° mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le nuove modalità.

Enti associativi assistenziali

[Art. 14](#)

- È estesa alle associazioni assistenziali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona la disciplina dell'art. 148, c. 3 Tuir, che prevede non siano considerate commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Credito d'imposta per pagamenti elettronici distributori di carburante

[Art. 16](#)

- Le disposizioni relative al credito di imposta a favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni dal 1.07.2018 tramite sistemi di pagamento elettronico (art. 1, c. 924 L. 205/2017), valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali.
- Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Garanzia sviluppo media impresa

[Art. 17](#)

- Nell'ambito del Fondo di garanzia è istituita, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni, erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60% a investimenti in beni materiali.
- Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, a 3,5 milioni di euro.

Semplificazione della gestione del Fondo di garanzia per PMI

[Art. 18](#)

- Le funzioni amministrative per la gestione del fondo di garanzia non sono più riservate allo Stato ma alle Regioni.
- Nelle Regioni sul cui territorio, alla data del 1.05.2019 è già disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la predetta limitazione rimane in vigore fino al **31.12.2020 o al minor termine previsto dalla delibera**.
- Al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo.

Utilizzo del Fondo rotativo per lo sviluppo sui mercati

[Art. 18-bis](#)

- Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»

[Art. 18-ter](#)

- Nell'ambito dei processi di rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it» per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese.
- Alla piattaforma telematica sono preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione, il rispetto delle quali costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.

Fondi per l'internazionalizzazione

[Art. 18-quater](#)

- L'ambito di operatività del fondo rotativo per operazioni di venture capital è esteso a tutti gli Stati non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo.
- Gli interventi del fondo rotativo possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci.
- Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione, e comunque nel caso in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali nel territorio nazionale, le imprese decadono dai benefici e dalle agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento.

Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti

[Art. 19-ter](#)

- Possono accedere al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti le piccole e medie imprese, anche se in concordato preventivo con continuità, e i professionisti parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli artt. 629, 640 e 641 c.p., 2621 c.c., 216, 217, 218, 223, 224 e 225 R.D. 267/1942.
- Possono altresì accedere al Fondo le piccole e medie imprese i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati citati, ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi.

Modifiche alla Sabatini-ter

[Art. 20](#)

- L'erogazione del contributo Sabatini-ter alle micro, piccole e medie imprese è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in più quote determinate con decreto.
- In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo è erogato in un'unica soluzione (anziché in 6 quote annuali).
- Il valore massimo concedibile a ciascuna impresa è pari a 4 milioni di euro (anziché 2 milioni di euro).
- **Sono ammessi tra i soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106, c. 1 D.Lgs. 385/93, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese.**

Sostegno alla capitalizzazione

[Art. 21](#)

- I contributi previsti dalla Sabatini-ter (art. 2, c. 5 D.L. 69/2013) sono altresì riconosciuti, alle nuove condizioni, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.
- Tali agevolazioni sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.
- In tali casi i contributi, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dall'applicabile normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:
 - a) 5%, per le micro e piccole imprese;
 - b) 3,575%, per le medie imprese.
- Con decreto saranno stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso al contributo, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.

Agevolazioni ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi

Art. 26

- Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Commissione europea, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
- Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e i centri di ricerca che, alla data del 1.05.2019, soddisfano le seguenti caratteristiche:
 - essere iscritte nel Registro delle Imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'art. 9, c. 3, 1° p. Dpr 581/1995;
 - operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
 - aver approvato e depositato almeno 2 bilanci;
 - non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
- I soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, **previa indicazione del soggetto capofila**. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.
- Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono:
 - essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
 - prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l'utilizzo delle risorse, spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500.000 e non superiori a euro 2 milioni;
 - avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi;
 - prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:
 - innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
 - progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
 - sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
 - strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
 - sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.
 - sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.**
- Le agevolazioni sono concesse secondo le seguenti modalità:
 - finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;
 - contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili.

Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi

Art. 26-bis

- L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
- Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
- Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1.01 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato.
- Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso

[Art. 26-ter](#)

- Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:
 - a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
 - b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
- Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni citati, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
- Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 73 L. 145/2018.
- Ai soggetti acquirenti dei beni citati non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.
- I crediti d'imposta:
 - a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
 - b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
 - c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1.01 del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
- Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area

[Art. 28](#)

- Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area [art. 2, c. 203, lett. d) e f) L. 662/1996], le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso.
- Le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.

ISEE

[Art. 28-bis](#)

- L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, anche qualora si sia verificata un'interruzione dei trattamenti previsti dall'art. 4, c. 2, lett. f) Dpr 159/2013 (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche).
- Nel caso di interruzione di tali trattamenti, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato.
- A decorrere dal 15° giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, l'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui alle nuove disposizioni e ha validità di 6 mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.

Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start

[Art. 29, cc. 1-4](#)

- Ai soggetti ammessi alle agevolazioni per l'autoimprenditorialità, di cui al D.Lgs. 185/2000, sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni (anziché 8 anni) e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.
- Nel caso di imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90% del totale.
- L'importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.
- Tali agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
- Per l'incentivo Smart & Start è prevista una generale semplificazione.

Digital Transformation

[Art. 29, cc. 5-8](#)

- Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, **anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione**, con decreto sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dalla Commissione Europea.
- Le agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, **cybersecurity, big data e analytics**) e delle **tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via Internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;**
 - b) presentare un importo di spesa almeno pari a **50.000 euro**.
- Per l'accesso alle agevolazioni le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:
 - a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle Imprese;
 - b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere **nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili;**
 - c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a **euro 100.000**;
 - d) aver approvato e depositato almeno 2 bilanci;
 - e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
- **I soggetti, in numero non superiore a 10 imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento dei contratti di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figure come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo minimo dei ricavi può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.**

Agevolazioni riapertura e ampliamento attività commerciali, artigianali e di servizi

[Art. 30-ter](#)

- Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
- Sono comunque escluse dalle agevolazioni l'attività di compro oro, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento.
- Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
- Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i 3 anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 % dell'importo.
- I comuni istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi.
- I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
- Possono beneficiare dei contributi i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori citati che procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi.
- Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno 6 mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
- I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al Comune nel quale è situato

l'esercizio, dal 1.01 al 28.02 di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

- I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. L'importo di ciascun contributo è determinato in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a 6 mesi.
- I contributi sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al reg. (UE) n. 1407/2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2020.

Tutela del Made in Italy

[Artt. 31 e 32,](#)
[cc. 1-6, 16](#)

- Sono previste una serie di misure in tema marchi e brevetti.
- Oltre al codice della proprietà industriale (Cpi), è istituita la figura del marchio storico di interesse nazionale, che potrà essere depositato dal titolare o dai licenziatari esclusivi in caso di uso continuativo da almeno 50 anni per una unità produttiva presente in Italia, presso il nuovo registro dei marchi storici, appositamente costituito e tenuto dall'Ufficio brevetti e marchi.
- Ai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela del made in Italy, compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri, è concessa un'agevolazione pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti. L'agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel limite annuo di spesa prevista. Agli effetti di tali norme, sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti.
- Inoltre, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per la tutela dei marchi storici con una dotazione finanziaria iniziale di 100 milioni di euro, per salvaguardare il livello occupazionale e per la prosecuzione dell'attività produttiva nel territorio italiano.
- L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale o, comunque, in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento.
- Per una tutela più diretta del marchio Made in Italy, è prevista la possibilità di utilizzare la dizione Made in Italy unitamente all'emblema dello Stato italiano, con il fine unico di contraddistinguere i prodotti realizzati nel territorio Italia, sia da imprese nazionale che estere.
- Inoltre, è definita la procedura nazionale per la richiesta internazionale, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi, per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità.

Voucher 3I-Investire in innovazione per start up

[Art. 32, cc. 7-10](#)

- Alle start-up innovative è concesso il Voucher 3I-Investire In Innovazione al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.
- Il voucher 3I può essere utilizzato dalle imprese per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.
- I criteri e le modalità di attuazione del voucher 3I sono definiti con decreto ministeriale, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle start up innovative.

Lotta alla contraffazione Made in Italy

[Art. 32, c. 11](#)

- Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con decreto alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.

Agevolazione delle esportazioni di prodotti Made in Italy

Art. 32, cc. 12-15

- Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello sviluppo economico concede un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria fissata nella misura massima di euro 1 milione per anno.
- Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono fissati i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d'uso, le disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.

Obblighi informativi erogazioni pubbliche

Art. 35

- A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui all'art. 13 L. 349/1986 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale), i soggetti di cui all'art. 137 D.Lgs. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), le associazioni, le Onlus, le fondazioni e le cooperative sociali svolgenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998, sono tenuti a pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30.06 (anziché 28.02) di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.).
- I soggetti che esercitano le attività commerciali (art. 2195 C.C.) pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013.
- I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis C.C.) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
- A partire dal 1.01.2020 l'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione **e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria**, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.
- Si applica la L. 24.11.1981, n. 689, in quanto compatibile.
- Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
- Le cooperative sociali sono, altresì, tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
- Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
- Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale

[Art. 44-bis](#)

- Alle aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza, aventi sede legale, alla data del 1.01.2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, si applicano le nuove disposizioni di seguito indicate, a condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro 18 mesi dal 30.06.2019.
- Le disposizioni non si applicano alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
- Le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, e ai componenti reddituali di cui all'art. 1, c. 1067 L. 145/2018, non ancora dedotti, risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell'aggregazione, sono trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta; il limite è calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del limite, si trasformano dapprima le attività per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, in via residuale, le attività per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti all'aggregazione.
- In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresì oggetto di conferimento le attività per imposte anticipate ed è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater, cc. 1 e 2 c.c.
- La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società risultante dall'aggregazione, dell'opzione.
- In caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta dei soggetti conferenti o delle società scisse è condizionata all'esercizio, da parte di tali soggetti, dell'opzione.
- L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione.
- La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente per legge, nella misura del 25% delle attività per imposte anticipate iscritte nel primo bilancio della società risultante dall'aggregazione; per la restante parte, la trasformazione avviene in quote uguali nei 3 esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.

Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali

[Art. 49](#)

- Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1.01.2019 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data del 1.05.2019, un credito d'imposta nella misura del 30% delle fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni per l'anno 2020.
- Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono **in Italia o all'estero**, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
- Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti comunitari relativi agli aiuti de minimis.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
- Con decreto saranno stabilite le disposizioni applicative, con riferimento, in particolare, a:
 - a) le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle citate;
 - b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti previsti;
 - c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, **che si svolgono in Italia o all'estero**, per cui è ammesso il credito di imposta;
 - d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.
- Qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

DIRITTO DEL LAVORO

Revisione delle tariffe INAIL dal 2023

[Art. 3-sexies](#)

- Ai fini della messa a regime, dall'anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31.12.2021, con esclusione dell'anno 2022, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse previste, si tiene conto dei nuovi maggiori oneri e minori entrate.
- Sono abrogate le disposizioni relative alla revisione delle tariffe Inail contenute nell'art. 1, c. 1126, lett. a), b), c), d), e) e f) L. 145/2018; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 145/2018.

Incentivi lavoratori impatriati

[Art. 5, cc. 1 e 2](#)

- I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% (in precedenza pari al 50%) del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
 - b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
- Il regime si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti con i requisiti indicati che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
- La percentuale generale del 30% è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
- Le disposizioni si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minore o a carico, anche in affidamento preadottivo, nonché nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi, negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo, i redditi, negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.
- I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento.
- **Per i rapporti tra società e sportivi professionisti, ferme restando le condizioni generali previste per fruire dell'agevolazione, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano le disposizioni dell'art. 16, cc. 3-bis, 4° periodo, e 5-bis D.Lgs. 147/2015, che prevedono la riduzione al 10% dell'imponibile in caso di trasferimento nel Mezzogiorno e di prolungamento della durata dell'agevolazione in presenza di almeno 3 figli minorenni a carico. Inoltre, per tali rapporti, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.**
- Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di accertamento (art. 43 Dpr 600/1973), ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31.12.2019 spettano i benefici fiscali dell'agevolazione prevista nel testo vigente al 31.12.2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.
- Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1.05.2019.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis.

Incentivi per il rientro di ricercatori

[Art. 5, cc. 4 e 5](#)

- Gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero previsti dall'art. 44 D.L. 78/2010 sono applicabili nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 5 (anziché 3) periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
- Le disposizioni si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e nei 7 periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
- Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, le disposizioni si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei 10 periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo, le disposizioni si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei 12 periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
- I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 possono accedere ai benefici fiscali, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento.
- Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di accertamento, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31.12.2019 spettano i benefici fiscali previsti nel testo vigente al 31.12.2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per i 2 periodi precedenti il trasferimento. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.
- Le disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1.05.2019.

Redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza nel Sud

[Art. 5-bis](#)

- Ai fini della tassazione agevolazione per le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, **non è più richiesto che i redditi siano percepiti da fonte estera o prodotti all'estero**. L'opzione è valida per i **primi 9** (anziché 5) periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace.
- **L'opzione è revocabile dal contribuente. In tal caso, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.**
- **Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce.**
- **Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'art. 13, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (ravvedimento operoso) e degli interessi.**
- **La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.**
- **Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative di tale regime.**

Progetti di innovazione sociale

[Art. 5-ter](#)

- **Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti da Irpef i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura (art. 56, par. 2 Reg. (CE) n. 1083/2006), per progetti di innovazione sociale (art. 8 D.D.Min. istruzione 2.03.2012 n. 84/Ric).**

Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico- Contratto di espansione**Art. 26-quater**

- In sostituzione dei contratti di solidarietà espansiva, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.
- Il contratto di espansione è di natura gestionale e deve contenere:
 - a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
 - b) la programmazione temporale delle assunzioni;
 - c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
 - d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto.
- L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
- Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpl, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
- Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista è consentita una riduzione oraria, che non può essere superiore al 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato.
- L'impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto, previa idonea certificazione definita con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore.
- I contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 148/2015 nel testo vigente prima della data del 30.06.2019 e le relative agevolazioni continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.

Misure in materia di aree di crisi industriale complessa**Art. 41**

- Le disposizioni previste per le aree di crisi industriale complessa (art. 25-ter D.L. 119/2018) sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31.12. 2019 nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Pensione di inabilità per malattie da esposizione all'amianto**Art. 41-bis**

- Con effetto dal 30.06.2019 è riconosciuta la pensione di inabilità ai lavoratori in servizio o cessati dall'attività alla medesima data che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta.
- Sono compresi nell'ambito di applicazione anche i soggetti che:
 - a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;
 - b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, che optino per la pensione di inabilità.
- Con decreto sono emanate le disposizioni per l'applicazione delle disposizioni.

Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro[Art. 49-bis](#)

- Al fine di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di 2° grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
- Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:
 - a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
 - b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
 - c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
 - d) attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.
- L'incentivo è riconosciuto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
- L'incentivo è riconosciuto solo nel caso in cui le erogazioni liberali siano effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche con sistemi di pagamento tracciabili.
- Con decreto sono definiti le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali, la misura dell'incentivo, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le modalità per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa. L'INPS provvede al riconoscimento dell'incentivo e al monitoraggio delle minori Entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa.
- Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di 2° grado beneficiarie dell'erogazione liberale pubblicano nel proprio sito Internet istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da realizzare o in corso di realizzazione.

VARIE

Riforma dell'Inpgi

[Art. 16-quinquies, c. 2](#)

- L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale è tenuto ad adottare, entro 12 mesi dal 30.06.2019, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle Entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo.
- Entro 18 mesi dal 30.06.2019, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di riforma.
- Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori Entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI.

Tempi di pagamento tra le imprese nel bilancio sociale

[Art. 22](#)

- A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati.
- I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

Società di investimento semplice - SIS

[Art. 27](#)

- Per società di investimento semplice (SiS) si intende il FIA (Fondo investimenti per l'abitare) italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:
 - 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
 - 2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività;
 - 3) non ricorre alla leva finanziaria;
 - 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'art. 2327 c.c. (euro 50.000).
- Il sistema di governo e controllo di tali società è adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle stesse e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta. Le SiS applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.

Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore

[Art. 43](#)

- Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 45 D.Lgs. 117/2017) il requisito dell'iscrizione nel predetto registro s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore.
- **In deroga a quanto previsto dall'art. 101, c. 2 D.Lgs. 117/2017, i termini per l'adeguamento alle disposizioni contenute nel codice del Terzo settore degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30.06.2020.**
- **Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'art. 17, c. 3 D.Lgs. 112/2017, è differito al 30.06.2020.**

Misure a sostegno della liquidità delle imprese per contratti pubblici

[Art. 47-bis](#)

- **In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a 3 anni, l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore per contratti pubblici è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.**

Entrata in vigore

[Artt. 51, 50-bis](#)
[Art. 1 L. 58/2019](#)

- Il D.L. 34/2019 è in vigore dal 1.05.2019.
- **Le disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.**
- **La L. 58/2019 è in vigore dal 30.06.2019.**

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Ponzoni,
Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Stefano
Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato,
A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F.
Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A.
Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy